



Berna, 10 aprile 2023

Spiegazioni concernenti la modifica dell'ordinanza del DFF dell'11 aprile 2018 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo; RS 642.118.2)

1. Situazione iniziale

Il 23 dicembre 2020 la Svizzera e l'Italia hanno firmato a Roma un nuovo Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (di seguito «Accordo sui frontalieri CH-I») e un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni (CDI-I). L'Accordo sui frontalieri CH-I sostituisce quello vigente, del 1974.

All'articolo 3 paragrafo 1 l'Accordo sui frontalieri CH-I prevede che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della CDI-I, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente, sono imponibili nello Stato contraente in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta. Tuttavia, l'imposta così applicata non può eccedere l'80 per cento dell'imposta risultante dall'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche applicabile nel luogo in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta.

2. Commento ai singoli articoli

Art. 1 cpv. 1 lett. f e n-r

Il tariffario F può essere abrogato in virtù delle disposizioni dell'Accordo sui frontalieri CH-I (cfr. al riguardo anche le spiegazioni fornite nel messaggio del Consiglio federale concernenti l'articolo 4 dell'Accordo sui frontalieri CH-I [Non discriminazione]).

I nuovi tariffari R, S, T, U e V si applicano ai lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'Accordo sui frontalieri CH-I (cpv. 1).

Per i lavoratori frontalieri a cui finora si applicava il tariffario F e ai quali sono applicabili le disposizioni del regime transitorio del nuovo Accordo (art. 9 Accordo sui frontalieri CH-I) valgono ora le tariffe dell'imposta alla fonte ordinarie (A, B, C, H e G).

Art. 1 cpv. 3

L'imposta calcolata secondo i nuovi tariffari ammonta all'80 per cento dell'importo calcolato secondo le tariffe dell'imposta alla fonte «ordinarie» A, B, C, H e G.

Art. 14 cpv. 3 e art. 15 cpv. 3

All'articolo 3 paragrafo 3 l'Accordo sui frontalieri CH-I stabilisce che l'imposizione dei lavoratori frontalieri nello Stato contraente in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta è effettuata mediante imposizione alla fonte e che qualsiasi altro metodo di imposizione è escluso ai fini dell'Accordo.

In occasione della firma dell'Accordo, la Svizzera e l'Italia hanno intrattenuto anche uno scambio di lettere volto a chiarire l'interpretazione di alcune disposizioni dell'Accordo sui frontalieri CH-I e ad assicurarne l'applicazione (sulla base dell'art. 6 par. 1 Accordo sui

frontalieri CH-I). Lo scambio di lettere conferma, in particolare, che il prelievo di un'imposta alla fonte è l'unico metodo di imposizione applicabile ai lavoratori frontalieri e che, nella misura in cui la Svizzera ne è interessata, le disposizioni dell'articolo 99a della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (RS 642.11) non trovano applicazione.

Con le presenti disposizioni si precisa che per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'Accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata né una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza (su richiesta del contribuente) né una tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio (da parte dell'autorità fiscale cantonale competente).

Disposizioni finali

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.